

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituito fra Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Prossima S.p.A. (di seguito definiti anche "Conсорziati Finanziatori") e UISP - Unione Italiana Sport per Tutti, CSI - Centro Sportivo Italiano, E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, ACSI – Associazione di cultura, sport e tempo libero (di seguito definiti anche "Conсорziati Ordinari") – congiuntamente i "Conсорziati"- un Consorzio denominato "**SPIN SPORT INSIEME**" o, in forma abbreviata, "Conсорzio SPIN".

Il Consorzio ha sede a Milano, via Romagnosi, 5 e potrà istituire sedi secondarie e di rappresentanza purché in Italia.

Art. 2

Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2055; la durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorzati assunta in sede straordinaria con le maggioranze di cui al successivo art.7.

Art. 3

Finalità e scopi

Il Consorzio si propone la finalità di sviluppare e promuovere tutti gli interventi utili per diffondere la pratica sportiva, intesa come strumento privilegiato di crescita individuale, integrazione sociale e solidarietà, per le persone di tutte le età e capacità finanziarie e fisiche.

In particolare, il Consorzio intende favorire l'individuazione dei più opportuni strumenti operativi e finanziari per la progettazione, gestione e promozione di impianti sportivi di qualità e con un adeguato rapporto qualità-prezzo per gli sport, anche minori, ad uso di tutti i cittadini, nel rispetto dei territori e dell'ambiente.

Il Consorzio ha attività esterna e non ha fini di lucro, ma si propone di procurare ai Consorzati vantaggi comuni, attraverso la collaborazione reciproca e il coordinamento delle rispettive attività nel settore di cui sopra, mediante una gestione tale da raggiungere un sostanziale equilibrio finanziario nei tempi previsti dai bilanci preventivi.

Per la realizzazione delle proprie finalità, il Consorzio potrà:

- promuovere la creazione di nuovi soggetti per la progettazione, realizzazione, gestione di impianti sportivi di qualità;
- individuare le best practices nel campo della progettazione e realizzazione dell'impiantistica sportiva in grado di valorizzare la sostenibilità ambientale e la piena accessibilità alle strutture;
- definire, in collaborazione con operatori qualificati, impianti "tipo" da proporre quali soluzioni di qualità, standardizzate e polifunzionali per il soddisfacimento di fabbisogni sportivi, al fine di contenere i costi di progettazione, dare certezza ai costi di realizzazione e garantire economicità nella gestione;

- supportare i Consorziati Ordinari nel promuovere progetti di impiantistica “tipo” presso la Pubblica Amministrazione e le istituzioni del territorio, attivando sinergie e forme di collaborazione anche in project financing;
- mettere a punto un processo di assessment per la stima della bontà economica e finanziaria dei business plan di nuove iniziative nel mondo dello sport, utile a rappresentare la sostenibilità degli investimenti in impiantistica sportiva e facilitare l’accesso al credito delle iniziative;
- supportare, con i propri servizi, gli operatori del mondo dello sport che intendano qualificare impianti già esistenti ed estenderne la funzionalità;
- studiare, in collaborazione con i Consorziati Finanziatori, le migliori forme di finanziamento a sostegno dell’attività sportiva di base e dello sviluppo di nuove iniziative;
- adottare, eventualmente, un manuale di qualità in grado di misurare il livello dei servizi sportivi erogati e l’impatto ambientale delle strutture;
- organizzare attività formative rivolte agli addetti alla gestione degli impianti sportivi finalizzate al miglioramento degli standard;
- realizzare accordi con i fornitori al fine di ottenere una maggiore economicità, qualità e tempestività nella fornitura di impianti ed attrezzature sportive;
- favorire l’adesione al Consorzio di altre reti associative attive nella promozione e gestione di discipline sportive che garantiscano un adeguato profilo etico;
- individuare ulteriori possibili ambiti di collaborazione tra i Consorziati per offrire migliori servizi ai destinatari degli interventi;
- presentare le attività consortili al pubblico attraverso efficaci iniziative di promozione e di comunicazione.

Art. 4

Condizioni e modalità di adesione al consorzio

L'adesione al Consorzio è riservata a organizzazioni non lucrative che vantino una significativa e consolidata esperienza nell'ambito dei servizi sportivi, quali Consorziati Ordinari, oppure a banche o altre istituzioni finanziarie che siano in grado offrire soluzioni finanziarie ai beneficiari dei servizi erogati dal Consorzio, quali Consorziati Finanziatori.

L'ammissione avverrà a fronte di apposita domanda scritta opportunamente documentata.

L'Assemblea dei Consorziati, che delibererà in ordine all'ammissione dei nuovi Consorziati con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) degli aventi diritto al voto, verificherà la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

L'ammissione resterà comunque subordinata al pagamento della quota di adesione, fissata dall'Assemblea stessa, e alla formale accettazione dello statuto consortile nonché di ogni regolamento, patto, manuale o codice che verrà adottato dal Consorzio.

Art. 5

Recesso ed esclusione

Il recesso volontario dal Consorzio è ammesso - salvo che ricorra una giusta causa - solo dopo il terzo anno dalla partecipazione o dall'ammissione al Consorzio stesso; il Consorziato che intenda recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione scritta e

comunicarla al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso non inferiore a sei mesi.

Dalla data di efficacia del recesso, il Consorziato receduto avrà diritto alla restituzione della quota di ingresso inizialmente conferita, nei limiti della sussistenza di essa nel Fondo Consortile a seguito degli incrementi o decrementi dovuti ai risultati di gestione.

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea degli Consorziati, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del Consorziato che:

- perda i requisiti di ammissione al Consorzio;
- non adempia puntualmente gli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio, sempre che l'inadempimento sia di rilevante gravità e la violazione perduri nonostante formale diffida del Consiglio Direttivo;
- pregiudichi in qualunque modo l'attività consortile.

Il Consorziato decade da tale sua qualità dalla data di ricevimento della lettera con cui il Consiglio Direttivo gli comunichi che l'Assemblea dei Consorziati ha deliberato la sua esclusione; in caso di esclusione, il Consorziato escluso non avrà diritto alla restituzione del capitale investito nel Consorzio ma sarà tenuto a versare al Consorzio quanto eventualmente dovutogli oltre al risarcimento di eventuali danni.

Art. 6

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea dei Consorziati; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Tecnico.

L'Assemblea potrà istituire il Collegio Sindacale.

Art.7

Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea dei Consorziati rappresenta la totalità degli aderenti al Consorzio e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Consorziati, ivi inclusi assenti e dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata nella sede consortile o in altro luogo purché in Italia.

A ciascuno dei Consorziati spetterà un voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente con avviso di convocazione comunicato ai Consorziati almeno 8 giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata A. R. o telefax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante dal Registro dei Consorziati; essa potrà altresì essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Consorziati. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Consorziati e delibera con un numero di voti che rappresenti almeno il 60% dei presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.4 in ordine all'ammissione di nuovi Consorziati

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei Consorziati e delibera con un numero di voti che rappresenti almeno l'80% dei presenti. Per lo scioglimento del Consorzio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4

degli aventi diritto. In questa maggioranza deve essere ricompreso il voto favorevole di tutti i Consorziati Finanziatori.

Qualora la deliberazione abbia per oggetto la valutazione della corretta osservanza, da parte di un Consorziato, del presente Statuto nonché dei provvedimenti conseguenti, nel computo dei quorum costitutivi e deliberativi non si terrà conto del Consorziato interessato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario; in caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e delibera sulle seguenti materie:

- nomina del Consiglio Direttivo, determinando il numero dei relativi componenti e il compenso eventualmente loro spettante;
- eventuale istituzione del Collegio Sindacale, nomina dei suoi membri e determinazione del compenso;
- eventuale adozione, su proposta del Comitato Tecnico, di un manuale di qualità delle strutture sportive realizzate e dei servizi in queste erogati;
- individuazione delle linee generali d'indirizzo delle attività del Consorzio;
- approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei programmi di attività del Consorzio, dei bilanci preventivi e consuntivi e destinazione di eventuali fondi e accantonamenti;
- determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della quota di adesione, della misura dei contributi annuali e di eventuali contributi straordinari nonché delle modalità dei relativi versamenti;
- ingresso, esclusione dei Consorziati e deliberazioni conseguenti;
- ogni altra decisione afferente i Consorziati, ivi compresa la determinazione delle penali dovute per l'inadempimento di obbligazioni assunte verso il Consorzio.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e l'adozione di eventuali regolamenti, sullo scioglimento del Consorzio nonché sulla nomina e sul compenso eventualmente spettante ai liquidatori.

Ogni Consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega rilasciata ad altri Consorziati od a terzi. Sarà ammessa una delega per Consorziato.

L'Assemblea può tenersi anche in tele/videoconferenza, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Consorziati intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno registrate in apposito libro dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 8

Consiglio Direttivo

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 7 a un massimo di 16 membri. Il Consiglio Direttivo – che elegge nel suo seno il Presidente - dura in carica per tre esercizi; i membri sono rieleggibili.

In caso di esclusione, dimissioni o decesso di un componente prima della scadenza del mandato, l'Assemblea nomina il suo sostituto che scadrà insieme ai restanti membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria del Consorzio, salve le attribuzioni espressamente riservate dal presente statuto agli altri organi, e ha facoltà di delegare al Presidente poteri di ordinaria amministrazione o specifici incarichi.

In particolare, il Consiglio:

- assicura l'attuazione delle linee generali d'indirizzo definite dall'Assemblea;
- predispone i programmi di attività del Consorzio e i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- propone all'Assemblea la misura della quota di adesione, dei contributi annuali e di eventuali contributi straordinari nonché le modalità dei relativi versamenti;
- redige eventuali Regolamenti e li sottopone all'Assemblea;
- nomina i membri del Comitato Tecnico fissandone il numero e determinando il compenso eventualmente loro spettante ed approva il regolamento relativo al suo funzionamento;
- delibera sull'eventuale adozione di un manuale di qualità, su proposta del Comitato tecnico;
- dispone verifiche e accertamenti;
- ratifica, qualora le ritenga motivate, le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza, necessità e improrogabilità dal Presidente, nella prima riunione successiva;
- conferisce eventuali incarichi necessari al corretto funzionamento del Consorzio;
- sottopone all'Assemblea ogni problematica afferente la gestione del Consorzio, ivi compresa la corretta osservanza del presente statuto da parte dei singoli Consorziati, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio o in altro luogo purché in Italia, almeno 4 volte l'anno, su richiesta del Presidente oppure di almeno 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata A. R. o telefax o messaggio di posta elettronica spedito ai consiglieri e sindaci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero 2 giorni in caso di urgenza. La convocazione dovrà in ogni caso indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente tenuto con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica tre esercizi.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale del Consorzio.

Egli è competente a:

- convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico e assicurare il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi;
- curare l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- coordinare gli organi consortili e curare l'interazione tra questi;
- eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Tecnico;
- vigilare sulla tenuta e la conservazione dei documenti, dei libri e dei registri del Consorzio.

In caso di assenza, impedimento, o su esplicita delega del Presidente del Consorzio, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano, la cui firma fa fede nei confronti dei terzi.

In caso di assoluta urgenza, necessità e improrogabilità, il Presidente può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Art.10

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, qualora istituito dall'Assemblea, è composto da 3 membri, scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali dei conti; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo la loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa.

Esso ha facoltà di assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di richiedere al Consiglio stesso chiarimenti, anche scritti, su determinati atti od operazioni nonché di compiere accertamenti e ispezioni sui libri e registri consortili.

Art.11

Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto da un minimo di 6 a un massimo di 15 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti esperti del mondo accademico, bancario, sportivo o scientifico, e ha il compito di:

- individuare le best practices nel campo dell'impiantistica sportiva e dei modelli di gestione di impianti sportivi;
- approvare i formats di impianti "tipo";
- effettuare due diligence sui soggetti interessati a collaborare con il Consorzio (fornitori di know how tecnico e di materiali e attrezzature sportive);
- definire i modelli di assessment per la stima della bontà economica e finanziaria dei business plan di nuove iniziative nel mondo dello sport;

- studiare strumenti e soluzioni creditizie innovative da proporre al Consiglio Direttivo.

Il Comitato garantisce, inoltre, l'alto profilo delle iniziative del Consorzio ed è l'organo di consulenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce sia di propria iniziativa che a richiesta.

E' presieduto di diritto dal Presidente.

Il funzionamento del Comitato Tecnico sarà disciplinato da un regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art.12

Fondo Consortile

Il Fondo Consortile è costituito:

- dalla dotazione finanziaria iniziale e dalle quote di adesione dei Consorziati;
- dai contributi, dalle liberalità e da eventuali lasciti o donazioni dei Consorziati e/o di terzi, effettuati a titolo di incremento del fondo;
- dai beni eventualmente acquisiti con il fondo consortile;
- da altri cespiti e attività di cui l'Assemblea delibera l'acquisizione e/o imputazione al Fondo stesso;
- dagli avanzi netti di gestione, ove non destinati dall'Assemblea ad altro fondo o accantonamento.

Qualora il fondo dovesse risultare insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, è competenza dell'Assemblea procedere alla deliberazione di contributi straordinari, determinandone l'ammontare.

Art. 13

Obblighi dei Consorziati

I Consorziati Ordinari si obbligano a:

- mettere a disposizione del Consorzio le proprie conoscenze maturate nel settore dei servizi sportivi concorrendo all'aggiornamento dei servizi consortili, anche mediante il proprio personale all'uopo delegato;
- contribuire alla eventuale redazione del manuale di qualità;
- promuovere l'accesso ai servizi del Consorzio da parte dei propri aderenti;
- sollecitare, con la massima efficacia possibile e ognuno per i propri aderenti, la promozione dei modelli di impiantistica "tipo" approvati dal Consorzio attraverso il confronto con la Pubblica Amministrazione locale e le Istituzioni.

I Consorziati Finanziatori si impegnano a offrire agli operatori del settore facilitazioni creditizie e servizi finanziari per la realizzazione di impianti sportivi, in ogni caso secondo il proprio libero e prudente apprezzamento.

Ciascun Consorziato, inoltre, deve versare la quota di adesione e contribuire alle spese di funzionamento e ai costi di gestione con un contributo annuale ed eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità di versamento che sono determinate di volta in volta dall'Assemblea.

L'inadempimento di tali obblighi sarà sanzionato e nei casi di inadempienza grave comporterà l'esclusione dal Consorzio, salvo comunque il risarcimento del danno.

Art. 14

Fondo mutualistico

I Consorziati Ordinari valuteranno la possibilità di costituire un Fondo mutualistico destinato a supportare l'accesso al credito dei propri aderenti che intendano sostenere investimenti necessari all'attività di promozione/realizzazione e gestione di impianti di qualità.

Le modalità di utilizzo del Fondo saranno determinate dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con i Consorziati.

Art. 15

Esercizio e rendiconto di gestione

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di esercizio verranno imputati al Fondo Consortile, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo redigerà la situazione patrimoniale e il conto economico e li sottoporrà all'Assemblea dei Consorziati, che dovrà essere convocata a tal fine entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, affinché vengano approvati e depositati nei termini di legge.

Art. 16

Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento del Consorzio nel caso di raggiungimento dello scopo comune o di impossibilità oggettiva di raggiungerlo, ovvero con deliberazione assunta con le maggioranze di cui al precedente art.7.

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà i liquidatori determinandone i relativi poteri e gli eventuali compensi.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà ripartito tra i Consorziati in proporzione all'apporto iniziale in linea capitale da ognuno di essi conferito.

Art. 17

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di consorzio.